

(N. 434)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1984

Integrazione dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente esercizio delle funzioni di presidente della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, nello stabilire la composizione della Commissione unica nazionale di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani, non ha previsto quale dei membri della Commissione stessa debba esercitare le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Il verificarsi di tale circostanza determina, pertanto, inevitabilmente la sospensione dell'attività di detto organo, che, pe-

raltro, per il numero delle pratiche ancora da definire (oltre 6.000) ovvero da riesaminare in applicazione della legge 28 maggio 1981, n. 287, (circa 40.000) dovrà svolgere i propri compiti per altri sette-dieci anni.

Al fine di colmare la cennata lacuna legislativa è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede ad integrare opportunamente la disposizione sopra menzionata.

Il provvedimento non comporta oneri.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare, è aggiunto il seguente periodo: « In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il più elevato in grado dei membri rappresentanti delle Forze armate o, a parità di grado, il più anziano di essi ».